



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5587887

Prot. 41665
Trieste, 27/11/2002
Repercorio 73 - 2002
Titolo VI Classe 3

Ai Direttori dei Centri autonomi di Spesa
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Segretari dei Centri autonomi di Spesa
Ai Segretari dei Dipartimenti
e p.c. Dott. Luigi Nottola
Direttore Circostrizione Doganale di Trieste

LORO SEDI

Oggetto: Sdoganamento di beni provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea.

Con la costituzione del Mercato Unico Europeo e l'abolizione delle frontiere doganali tra i paesi membri dell'UE il concetto di importazione ha subito una limitazione, dovendo unicamente riferirsi alla introduzione di beni nel territorio dello Stato con provenienza extracomunitaria.

Secondo l'art. 1 del DPR 633/72 l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata sulle importazioni da chiunque effettuate, e nel caso di operatore soggetto passivo di imposta (è il caso dell'Università quando opera in attività commerciale) l'imposta pagata si porta in detrazione nei limiti e ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

LIVA sulle importazioni è un "diritto doganale", cioè uno di quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali (art. 34 TULD).

Ai sensi degli artt. 40 e seguenti CdC (codice doganale comunitario), le merci che vengono introdotte nel territorio della Comunità debbono essere presentate in dogana dalla persona che le abbia introdotte o trasportate, al fine di ricevere immediatamente una destinazione doganale, oppure entrare in custodia temporanea in attesa di ricevere una destinazione.

LIVA è dovuta al momento dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato da colui che presenta la dichiarazione doganale (acquirente o spedizioniere) ed il pagamento deve essere eseguito al momento del passaggio del confine doganale.

A norma dell'art. 67 del DPR 633/72 le importazioni sono tali quando hanno per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato provenienti:

- da paesi extracomunitari
- da territori che non fanno parte del territorio dello Stato
- da territori che non fanno parte dell'UE a norma dell'art. 7, primo comma, lett. b) del DPR 633/72.

Per paese extracomunitario o Paese Terzo si intendono tutti i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione Europea.

Sono considerati esclusi, ai fini della territorialità IVA (art.7 DPR 633/1972), dal territorio doganale di ciascuno Stato e quindi dall'unione Europea:

- Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio in Italia;
- le isole Helgoland e il territorio di Busingen in Germania;
- Ceuta e Melilla ed isole Canarie per la Spagna;
- il Monte Athos in Grecia;
- le isole Faeroer e Groenlandia del regno di Danimarca;
- i Dipartimenti d'oltremare Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione e i territori d'oltremare (Polinesia francese, la Nuova Caledonia, le isole di Wallis e Futuna) della Francia.

Per tali territori, quindi:

- a) l'invio verso gli stessi configura sempre un'esportazione, mentre
- b) i beni provenienti dal Monte Athos, dai Dipartimenti Francesi d'oltre mare e dalle Canarie configurano degli acquisti intracomunitari.

Sono invece inclusi nel territorio comunitario, pur non rientrando nel territorio di nessuno Stato membro:

- ➡ il Principato di Monaco il quale, ai soli fini fiscali, s'intende compreso nel territorio della Francia;
- ➡ l'isola di Man, considerata compresa, sempre ai soli fini fiscali, nel territorio della Gran Bretagna.

Per le operazioni con la Repubblica di San Marino vige una disciplina del tutto particolare (D.M. 24 Dicembre 1993) pertanto, prima di effettuare delle operazioni di acquisto e di cessione con soggetti aventi sede in essa, è auspicabile rivolgersi alla presente Ripartizione.

Con riferimento alle importazioni dalla Svizzera si devono applicare le stesse condizioni di esenzione dai dazi e diritti previste per le merci di provenienza comunitaria, in virtù del principio di

libero scambio previsto dall'art. 9 del Trattato Cee. Il principio di uguale trattamento delle importazioni dalla Svizzera da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea è stabilito dall'accordo stipulato tra la comunità Europea e la Confederazione Elvetica in data 22 luglio 1972, successivamente ratificato ed entrato in vigore il 1° gennaio 1973

L'importazione definitiva è denominata anche "operazione di immissione in libera pratica" in quanto i beni provenienti da paesi terzi sono introdotti nel territorio comunitario dopo aver adempiuto a tutte le formalità doganali e aver pagato i relativi dazi. L'immissione in libera pratica attribuisce alla merce non comunitaria la qualifica doganale di merce comunitaria.

Naturalmente tali beni non devono essere già stati immessi in libera pratica in un altro paese dell'UE, nel qual caso l'introduzione nel nostro si paese configurerebbe come operazione intracomunitaria.

I beni introdotti in libera pratica nei territori dello Stato e per i quali è stato effettuato il pagamento dei dazi doganali e delle tasse equivalenti possono usufruire della sospensione del pagamento dell'IVA in dogana qualora gli stessi siano destinati ad essere introdotti in altri paesi dell'UE o siano destinati a depositi IVA.

MODALITA' OPERATIVE

Nel caso di importazione di beni (come dischetti, reprints, microfilms, libri, riviste ecc.) non sdoganati è necessario portare all'ufficio doganale presso il Porto Franco Vecchio, nel più breve tempo possibile, i seguenti documenti:

- richiesta di sdoganamento (fac simile allegato I);
- fattura in originale ed in copia;
- se trattasi di importazione di medicinali o prodotti usati per la ricerca scientifica (come ad es. batteri): autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Sanità Marittima di Trieste (tel. 040303923 fax 040301501);

Gli Uffici doganali, fatto il conteggio dei diritti doganali e dell'IVA dovuti, comunicheranno al Dipartimento l'importo da liquidare, il quale dovrà essere versato in contanti o con assegno circolare intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria prov. - Sezione di Trieste. Per agevolare il procedimento, è possibile anticipare via fax (040/369508) la richiesta di sdoganamento e la copia della fattura dopo aver chiamato lo 040/6723260 per avvertire dell'imminente comunicazione.

A fronte dell'operazione di sdoganamento verrà rilasciata la bolla doganale (mod. A22).

La base imponibile per il calcolo dell'IVA è data dal valore dei beni importati al quale devono essere sommati i diritti doganali (dazi) dovuti e le spese d'oltro (spese di trasporto, di imballaggio, di commissione e le spese accessorie previste contrattualmente).

Nel caso in cui l'importazione riguardi beni acquistati in attività commerciale, le bollette doganali andranno numerate e annotate sul registro degli acquisti, anche nel caso si tratti di operazioni non soggette ad IVA. Per gli acquisti di pubblicazioni estere si fa presente che la norma contenuta nell'art. 3 comma 7 del D.L. 90/90 convertito in L. 165/90 non risulta applicabile nella sfera dell'attività commerciale, ossia quando queste pubblicazioni sono destinate alla rivendita ovvero utilizzati nel processo di produzione dei servizi venduti dall'Ateneo. La norma ha, infatti, carattere agevolativo ed opera limitatamente al beneficio che può derivare all'Università nel quadro della sua funzione istituzionale, mentre è contrario allo spirito della norma il riconoscimento dell'agevolazione all'Ateneo quando opera nell'ambito dell'attività commerciale. In tali casi lo sdoganamento dovrà avvenire con il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in misura pari al 4%.

Relativamente ai libri ed alle riviste, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.L. 90/90, convertito nella legge 165/90:

“non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi”.

Nonostante libri e riviste destinate a biblioteche universitarie non siano assoggettate né ad IVA né a dazio, allo scopo di legittimarne l'ingresso e non incorrere in sanzioni, è comunque necessario procedere con lo sdoganamento (usando sempre il fac simile nell'all.1 con la nota specifica). Per poter applicare l'art. 3 della legge 165/90, logicamente, è necessario che le fatture siano intestate all'Università (e non a soggetti privati come, ad es., docenti).

Si intende che le operazioni poc'anzi citate non andranno compiute nel caso lo sdoganamento sia già stato effettuato dallo spedizioniere.

A conclusione, si fa presente che norme particolari riguardano le prestazioni di servizi e il commercio di beni virtuali; per quanto riguarda quest'ultimo, si rimanda alla documentazione relativa al corso tenuto nel giugno 2002 a L'Aquila (all.2) nell'ambito del progetto ISOIVA.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Allegati:

1. Richiesta sdoganamento (Allegato 1)
2. Atti convegno L'Aquila sul commercio elettronico

Allegato 1

Università degli Studi di Trieste

Dipartimento di

Via n.

34127 Trieste

P.I. 00211830328

C.F. 80013890324

Spett.
Circoscrizione Doganale di
Trieste
Porto Vecchio
Trieste

Oggetto: richiesta di sdoganamento

Con la presente si chiede lo sdoganamento delle fatture di seguito elencate:

nome fornitore	descrizione del bene acquistato	data fatt.	numero fatt.	importo in valuta

Nota da aggiungere per lo sdoganamento di libri e riviste:

Si fa presente che non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DL 90/90 convertito in legge 165/90. Libri e riviste di cui sopra, verranno inventariati nel sistema bibliotecario di Ateneo.

firma del responsabile

Per qualsiasi comunicazione si prega cortesemente di contattare:

Sig.

Tel.

Fax.

Allegati: - n. fattura/e